



CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI SANSEPOLCRO

Sede in Piazza Garibaldi n.1- 52037 Sansepolcro  
(AR)

Apertura sede tutti i venerdì dalle ore 18.00 alle ore  
19.00

# CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI 2022

Il Consiglio Direttivo della Sezione ha fissato in prima convocazione per **Giovedì 17 novembre 2022 ore 10 l'Assemblea Generale dei Soci.**

Qualora non siano presenti almeno la metà degli aventi diritto al voto, l'Assemblea avrà luogo in:

**SECONDA CONVOCAZIONE VENERDI' 18 NOVEMBRE 2022 ALLE ORE 21,00.**

L'Assemblea avrà luogo presso la nostra sede in Piazza Garibaldi n.1 con il seguente:

## ORDINE DEL GIORNO

1 Nomina del Presidente dell'Assemblea, e del Segretario

2 Modifica statuto art.14 art.16 art.18 (Deliberazioni) ai fini dell'iscrizione dello  
stesso al

RUNTS

## Regolamento

Potranno votare in Assemblea, tutti i Soci maggiorenni che siano in regola con la quota sociale dell'anno in corso 2022 e i nuovi Soci.

Ogni Socio può presentare al massimo due DELEGHE di Soci non presenti in Assemblea ma comunque in regola con la quota sociale dell'anno in corso.

Ulteriori Deleghe sono a disposizione in Sede.

## DELEGA

Cognome e Nome del Socio \_\_\_\_\_

1) Il sottoscritto Socio della Sezione C.A.I. di Sansepolcro, impossibilitato ad intervenire all'Assemblea del 18 novembre 2022, delega il sunnominato Consocio a rappresentarlo ed a votare per conto suo.

Socio Ordinario

Firma leggibile \_\_\_\_\_

Socio Familiare

Firma leggibile \_\_\_\_\_

## VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO

Riunione del 9-11-2022

Il Consiglio Direttivo si svolge presso la Sede CAI di Sansepolcro in Piazza Garibaldi n. 1, alle ore 21:05 presenziando Leonardo Alessandra, Corini Cinluce, Maggioli Fabio, Pedersini Luca, Daveri Lorenzo, Craxtek Giovanni, e il Tesoriere Domini Luis in qualità di Segretario, con il seguente ordine del giorno:

1) Stesura Calendario attività 2023

2) Varie

Per quanto riguarda il punto 1) dell'OG prende la parola il Presidente Leonardo Alessandra e passa ad analizzare, illustrare e discutere con tutti i Consiglieri, il Calendario delle escursioni 2023 che, per brevità, non elencheremo ed alleggeremo al presente Verbale il detto Calendario dopo la stampa in tipografia.

Infine propone di convocare una Assemblea Straordinaria per la variazione dell'Art. 18 dello Statuto che ci è stata richiesta dalla Resp. Comune di Arezzo per il Wellbue, Sig. re Uencucci Alessandro altrimenti non sarà possibile procedere alla iscrizione delle us. Sezione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Aziende Terzo Settore).

In buona sostanza ci viene segnalato che le norme relative alle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto contenute nell'Art. 18 dello stesso, non è corretta: l'approvazione delle deliberazioni straordinarie deve avvenire con quorum rafforzati da assicurare un livello di rappresentatività dell'Organo Deliberante più elevato di quello Ordinario, i quorum soprattutto in Assemblee Straordinarie, devono basarsi sul numero degli associati e non sul numero dei presenti in modo da non consentire ad una minor

nausa le possibilità di introdurre variazioni significative  
alle organizzazioni dell'Eute, dunque noi e riflettere  
sulle generalità dei Soci.

Il Presidente propone per il prossimo giovedì 17 novembre 2022  
alle ore 21,00 in prima convocazione e qualora non siano pre-  
senti almeno la metà degli aventi diritto al voto, l'Assemblea  
si riunirà regolarmente costituita il giorno successivo venerdì  
18 novembre 2022 alle ore 21:00 ovviamente nei locali  
della Sede CAI di Saussepulno in P.zza Garibaldi n. 1.

Il Consiglio Direttivo appone all'unanimità quanto proposto  
dal Presidente e appone le date di convocazione dell'Assem-  
blea Straordinaria dei Soci.

Passando al punto 2) dell'OG il cons. Maggini Fabio propone  
l'acquisto di un portatore e batterie che ritiene come dot-  
azione indispensabile per i Soci che vanno a seguire i  
sentieri CAI viste la consistente presenza di rovi o settori  
di bosco particolarmente impervibili. Le spese di questo  
portatore si aggirano sui 200,00 euro come da depliant  
allegato al presente verbale.

Il Consiglio Direttivo appone all'unanimità.

Il Cons. Daveri consiglia inoltre di utilizzare sempre meno  
la casella di posta elettronica sulla piattaforma libero  
privilegiando invece le caselle di posta elettronica certificate  
sulla piattaforma ARUBA in quanto le caselle di libero  
potrebbe essere soggette a rescissione unilaterale con  
conseguente perdita della posta ivi inserita.

Propone inoltre per il prossimo anno, con date ovviamente  
da destinarsi, una o più escursioni con una o più classi  
del Liceo Scientifico nel quale insegna, riservandosi di  
comunicare tempestivamente sia le destinazioni delle escursi-  
oni e sia le date e le classi partecipanti.

Il Consiglio prende atto e approva quanto proposto.  
Prende le parole il Presidente Leonardi Francesco per informare  
il Consiglio Direttivo che il SLO AGR. IL CASTIGLIONE di  
S. Martino Valdofra si è dichiarato disponibile per la  
data del 04-12-2022 al Prauro Sociale al costo di  
Euro 2500 ogni partecipante. Altri ristoranti interpellati  
in merito non avevano disponibilità di tavoli o propone-  
vano prezzi superiori.

Il Consiglio approva all'unanimità le proposte del Pres.  
Non essendo altri argomenti da discutere la riunione  
si chiude alle ore 23:00.

Il Presidente LEONARDI ALESSANDRA - Il Segretario DOMINICI LORENZO

*Domini Lorenzo*

## VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Riunione del 19/11/2022

A seguito della Riunione del Consiglio Direttivo del 9-11-2022 viene convocata l'assemblea Straordinaria dei Soci in prima Convocazione per il 17/11/2022 alle ore 21,00 ed in seconda Convocazione per il 18/11/2022 alle ore 21,00 presso la Sede CAI di Sausepolzo.

Non avendo raggiunto il quorum necessario nella prima convocazione, l'Assemblea viene riconvocata per il giorno successivo cioè il 18/11/2022 alle ore 21,00.

Sono presenti 13 soci ed altri 26 soci sono rappresentati da deleghe quindi l'assemblea è regolarmente e validamente costituita.

## Ordine del giorno

- 1) Nomine del Presidente dell'assemblea e del Segretario;
- 2) Modifiche Statuto art. 18 (Deliberazioni) ai fini della istituzione del RUNTS, e art. 14 e art. 15;

Si procede alle nomine del Presidente dell'Assemblea nelle persone di Leonardi Alexandre e del Segretario Domini Doris.

L'Assemblea approva queste nomine.

Prende le parole il Presidente il quale illustra i motivi della Convocazione dell'Assemblea specificando che il Comune di Aressa Serriaz Wellfome, in merito di invitare l'elenco delle Associazioni al nuovo RUNTS (Registro Ufficiale Nazionale Terzo Settore) aveva richiesto che la riunione relativa alle modifiche dell'atto costitutivo e Statuto, contenute nell'art. 18, non era corretta:

L'approvazione delle deliberazioni straordinarie deve avvenire

una con quorum rafforzati tali da assicurare un livello di rappresentatività dell'organo deliberante più elevato di quello ordinario; i quorum, soprattutto in assemblee straordinarie, devono basarsi sul numero degli associati e non sul numero dei presenti in modo da non consentire ad una minoranza la possibilità di introdurre variazioni significative alle deliberazioni dell'Ente, destinate poi a riflettersi sulle generalità dei soci.

Il Presidente delega il Segretario Comunale alle letture integrali dell'attuale art. 18 (deliberazioni) da varare che di seguito viene riportato:

#### Art. 18 (Deliberazioni)

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di diritti reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto, tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e controllo, qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su Rifugi e Opere Alpine nei confronti di terzi. La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti dei Soci aventi diritto di voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo Sezionale per almeno 15 giorni.

Poi si procede ora alle letture del nuovo articolo approntamente modificato e che di seguito si riporta:

### Art. 18 (Deliberazioni)

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto. Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di diritti reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto, tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e controllo, qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su Rifugi e Opere. Le deliberazioni concernenti le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate con la maggioranza dei tre quarti dei presenti. La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti dei Soci aventi diritto di voto. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo Sezionale per almeno 15 giorni.

L'Assemblea approva all'unanimità il nuovo articolo 18.  
Il Presidente Giovanni Alesandri si prende la parola ed illustra che le modifiche dello Statuto Sezionale tipo B sono state richieste dal CAI Centrale con Circolare n. 21 del 2022 alla luce dell'approvazione da parte del Ministero Vigiliante delle modifiche statutarie adottate dall'Assemblea dei delegati di Bormio lo scorso 29 maggio 2022.  
Per questo il Segretario procede alla lettura integrale dell'art. 15 (Partecipazione) che di seguito si riporta:

### Art. 16 (Partecipazione)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea dei soci ed hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.  
I minori di età possono assistere all'Assemblea;  
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno 24 ore dopo la prima l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E' escluso il voto per corrispondenza.

Poi si procede alla lettura del nuovo articolo opportunamente modificato e che di seguito si riporta:

**Art. 16 (Partecipazione)**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea. I soci minorenni esercitano il diritto di voto tramite chi esercita la responsabilità genitoriale. L'elettorato passivo e il diritto di assumere incarichi nel Club Alpino Italiano compete ai soli soci maggiorenni. Ogni Socio può (oppure: non può) farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può rappresentare sino ad un massimo di tre Soci qualora la Sezione abbia un numero di Soci inferiore a cinquecento e di cinque Soci qualora la Sezione abbia un numero di Soci non inferiore a cinquecento. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno un terzo degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno un mese dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero di soci presenti. È escluso il voto per corrispondenza.

*d'assemblea oppure all'unanimità il nuovo art. 15 (Partecipazione).*

*Ora il Segretario procede alle letture dell'attuale art. 14) Assemblea da variare che di seguito viene riportato:*

**Art. 14 (Assemblea)**

L'Assemblea:

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della Sezione; essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- a) adotta l'ordinamento ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- b) elegge i componenti degli organi della Sezione;
- c) nomina Collegio dei Revisori o l'Organo di Controllo;
- d) elegge i delegati all'Assemblea dei Delegati del CAI, nel numero assegnato, scelti tra i soci ordinari e familiari della Sezione;
- e) delibera le quote associative ed i contributi a carico dei soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- f) approva l'operato del Consiglio Direttivo, il bilancio di esercizio e la relazione del Presidente;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) delibera in ordine ai provvedimenti disciplinari proposti dal Consiglio Direttivo nei confronti dei soci;
- i) ratifica le dimissioni dei soci;
- l) delibera l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di diritti reali sugli immobili;
- m) delibera sulla fusione o scissione della Sezione, sullo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio.
- n) delibera le modificazioni da apportare allo Statuto in unica lettura;
- o) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- p) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- q) delibera su ogni altra questione attribuita dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza, oppure contenuta nell'ordine del giorno, che le sia sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 dei Soci, aventi diritto di voto.



**CLUB ALPINO ITALIANO**

**STATUTO  
CAI - SEZIONE DI  
SANSEPOLCRO  
APS**

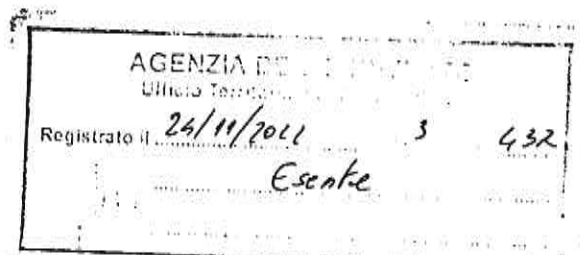
adeguato al D.Lgs. 3 luglio 2017 n° 117  
Codice del Terzo Settore

**TITOLO X****DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 34 (Entrata in vigore)

**N.B. - Abbreviazioni usate nel testo a seguire:**

AD Assemblea dei Delegati  
ADR Assemblea Regionale dei Delegati  
APS Associazione di promozione sociale  
CAI Club Alpino Italiano  
CC Comitato Centrale di indirizzo e controllo  
CDC Comitato Direttivo Centrale  
CDR Comitato Direttivo Regionale  
CRC Collegio Revisori dei Conti  
CTS Codice Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n° 117)  
ODV Organizzazione di Volontariato  
ODC Organo di Controllo  
PG Presidente Generale  
PR Presidente Regionale  
OTP Organi Tecnici Periferici  
OTC Organi Tecnici Centrali  
CE Comitato Elettorale  
GR Raggruppamento Regionale di Sezioni





## TITOLO I NATURA - SCOPI

### **Art. 1 (Sede, denominazione e durata)**

E' costituita, con sede legale in Sansepolcro, l'associazione "CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Sansepolcro" con denominazione "CAI - Sezione di Sansepolcro APS", struttura territoriale del Club Alpino Italiano (CAI), da ora in avanti indicata anche con il termine "Sezione".

E' soggetto di diritto privato ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n° 117 (Codice Terzo Settore - CTS), dotato di proprio ordinamento che gli assicura propria autonomia giuridica. Si rapporta al Raggruppamento regionale del CAI - Regione Toscana.

L'associazione ha durata illimitata.

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

### **Art. 2 (Natura)**

La Sezione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità. Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria.

### **Art. 3 (Scopi e attività)**

La Sezione, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per la promozione dell'alpinismo in ogni sua manifestazione e per la conoscenza e lo studio delle montagne e dell'ambiente naturale in genere, specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del CTS:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.

#### **Art. 4 (Locali sede)**

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

## **TITOLO II SOCI**

#### **Art. 5 (Soci)**

Sono previste unicamente le categorie di Soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano. Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci Ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea. Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza. I soci, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.

#### **Art. 6 (Ammissione)**

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione di Sansepolcro, su apposito modulo completo dei propri dati anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dei dati su apposito modulo, anche on line. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà dei genitori. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo. Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda, nella prima seduta successiva, decide sull'accettazione o eventualmente, in alternativa, esprime la condizione risolutiva di diversa volontà.

In caso di avveramento della condizione risolutiva esercitata dal Consiglio Direttivo della Sezione, chi ha presentato la domanda di adesione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, richiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.

#### **Art. 7 (Quota associativa)**

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione oltre alla quota associativa di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dell'ordinamento sezionale, dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione e che si impone di osservare:

- la quota associativa annuale;
- il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;

- eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

La quota associativa annuale ed il contributo ordinario annuale ed il contributo straordinario devono essere versati entro il 31 marzo di ogni anno.

Il socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.

Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale.

La morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede Legale dell'Ente ai sensi dell'art. 15, co. 3, Regolamento Generale del CAI, dandone comunicazione al socio per gli effetti dell'art. 9.

Non si può riacquisire la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate.

#### **Art. 8 (Partecipazione all'attività associativa)**

La partecipazione all'attività associativa si estende a tutta la durata dell'iscrizione all'Associazione. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dai soci sono volontarie e gratuite.

#### **Art. 9 (Perdita della qualità di socio)**

La qualità di socio si perde: per morte, per dimissioni, per morosità e per provvedimento disciplinare.

#### **Art. 10 (Dimissioni)**

Il socio può dimettersi dal CAI in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili e senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Le dimissioni del socio hanno effetto immediato nei confronti della Sezione.

Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un'altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, deve avvenire tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede Legale dell'Ente e ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.

#### **Art. 11 (Sanzioni disciplinari)**

Sono organi della

Sezione: Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare. La competenza per l'irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio Direttivo sezionale. Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo sarà obbligatoriamente comunicato al CDC, che provvede alla

eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti. Nel caso non itenga di confermare il provvedimento, il CDC restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

#### **Art. 12 (Procedimento)**

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

### **TITOLO III DEGLI ORGANI DELLA SEZIONE**

#### **Art. 13 (Organi della Sezione – Cariche sociali - Libri)**

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito, fatte salve specifiche previsioni normative.

Per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta, escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Ai sensi dell'art. 26, in applicazione degli art. 30 CTS, l'Assemblea dei soci, anche con voto espresso, nomina i Revisori dei Conti o l'Organo di Controllo su proposta del Consiglio Direttivo se previsto dall'art.30 del CTS.

Nessun socio può trovarsi designato o eletto contemporaneamente a più di una carica sociale in organi istituzionali del CAI.

La Sezione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro dei soci;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori o dell'Organo di controllo.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo; il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura del Collegio dei Revisori o dell'Organo di Controllo. I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi mediante richiesta scritta da presentare agli organi associativi indicati al comma 1.

## I - ASSEMBLEA

### Art. 14 (Assemblea)

L'Assemblea:

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della Sezione; essa rappresenta tutti i soci ordinari e familiari; e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- elegge il Presidente Sezionale (in alternativa l'elezione può essere effettuata dal Consiglio Direttivo prevedendolo all'articolo 19);
- elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e dei delegati all'assemblea dei delegati al Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i soci maggiorenni ordinari e familiari della sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;
- elegge il Collegio dei Revisori dei conti, Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- approva l'operato del Consiglio Direttivo, il bilancio di esercizio e la relazione del Presidente;
- delibera l'acquisto, l'alienazione o la costituzione dei vincoli reali sugli stessi;
- delibera sulla fusione o scissione della Sezione, sullo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio;
- delibera le modificazioni da apportare allo Statuto Sezionale in unica lettura;
- delibera la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi;
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 dei Soci, aventi diritto di voto.

### Art. 15 (Convocazione)

L'Assemblea ordinaria dei soci si svolge entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e la nomina delle cariche sociali. L'Assemblea straordinaria può inoltre essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, oppure del CRC o dell'ODC della Sezione, o da almeno 1/10 dei Soci, aventi diritto al voto.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata mediante affissione dell'avviso in Sezione 20 giorni prima della data stabilita, e con avviso ai Soci a mezzo posta o in forma elettronica, almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea. Il CD può adottare ogni altro mezzo ritenuto opportuno per comunicare ai soci l'avviso di convocazione dell'assemblea.

### Art. 16 (Partecipazione)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea. I

soci minorenni esercitano il diritto di voto tramite chi esercita la responsabilità genitoriale. L'elettorato passivo e il diritto di assumere incarichi nel Club Alpino Italiano compete ai soli soci maggiorenni. Ogni Socio può (oppure: non può) farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può rappresentare sino ad un massimo di tre Soci qualora la Sezione abbia un numero di Soci inferiore a cinquecento e di cinque Soci qualora la Sezione abbia un numero di Soci non inferiore a cinquecento. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E' escluso il voto per corrispondenza.

#### **Art. 17 (Presidente e Segretario dell'Assemblea)**

Ad ogni seduta l'Assemblea nomina un Presidente, un segretario e tre scrutatori. Spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.

#### **Art. 18 (Deliberazioni)**

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di diritti reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto, tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e controllo, qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su Rifugi e Opere Alpine nei confronti di terzi.

Le deliberazioni concernenti le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate con la maggioranza dei tre quarti dei presenti.

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti dei Soci aventi diritto di voto. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo Sezionale per almeno 15 giorni.

## **II - CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **Art. 19 (Composizione e funzioni)**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di sette consiglieri, eletti dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'Assemblea dei soci;
- nomina il Presidente e il vice Presidente;
- propone all'Assemblea dei soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- nomina la Commissione verifica poteri di cui all'art. 17;

- redige, collaziona e riordina le modifiche dello Statuto della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti e provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali;
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione\_
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, gruppi e scuole e ne coordina l'attività;
- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente Statuto;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- nella prima seduta utile decide sull'ammissione di nuovi Soci o esercita la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l'ammissione del Socio;
- delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati. Qualora la Sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio d'inventario;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente Statuto Sezionale;
- proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali, settantacinquennali;

- provvede alla nomina di un arbitro al fine di una amichevole composizione di eventuali controversie interne alla Sezione ai sensi dell'art. 33.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente; nomina inoltre il tesoriere e il segretario, che possono essere scelti anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; in questo caso essi non hanno diritto di voto.

#### **Art. 20 (Durata e scioglimento)**

Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In ogni caso la carica di presidente è limitata a due mandati consecutivi; il presidente può essere ancora rieletto dopo almeno un anno di interruzione.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive.

Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'Assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, entro quindici giorni, il Collegio dei Revisori dei Conti o l'Organo di Controllo, convoca l'Assemblea dei soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per indire le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo.

#### **Art. 21 (Partecipazione)**

Il Presidente, qualora lo ritenga utile o necessario, con il consenso del Consiglio Direttivo, può invitare alle riunioni i delegati all'Assemblea dei Delegati del CAI, i soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI, i soci che fanno parte degli organi tecnici, gli ex presidenti della Sezione ed anche persone estranee.

#### **Art. 22 (Modalità di convocazione – Conflitto interessi - Verbali)**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni due mesi mediante avviso contenente un analitico ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI; in ogni caso deve essere presente almeno la maggioranza dei Consiglieri.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio Direttivo, il suo coniuge o convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante.

I verbali possono essere consultati dai soci nella sede sociale previa richiesta al Presidente nel rispetto della normativa vigente per la tutela di eventuali situazioni soggettive.

### **III – PRESIDENTE**

#### **Art. 23 (Compiti del Presidente)**

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del consiglio direttivo; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- α) sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei soci;
- a) convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo
- b) presenta all'Assemblea dei soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;

- c) attua le deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) adotta in via di urgenza le decisioni che fossero necessarie e le sottopone alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima seduta utile o in via telematica.

Il Presidente della Sezione al momento della elezione deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi.

Qualora la Sezione abbia un numero di Soci inferiore a cinquecento, il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

#### **IV - TESORIERE E SEGRETARIO**

##### **Art. 24 (Compiti del Tesoriere)**

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

##### **Art. 25 (Compiti del Segretario)**

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

#### **V – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO**

##### **Art. 26 (Collegio dei Revisori dei conti - Organo di Controllo)**

Nei casi in cui non sia obbligatoria la nomina dell'Organo di Controllo, il controllo della gestione della Sezione è affidata da un Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. Si compone di tre membri, soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili una volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge tra i propri componenti il Presidente che ha il compito di convocare e presiedere almeno ogni tre mesi le sedute del collegio stesso; i membri del collegio assistono alle riunioni del consiglio direttivo sezionale senza diritto di voto e alle sedute dell'Assemblea dei soci.

E' compito dei Revisori dei Conti:

- 1) l'esame del bilancio di esercizio e del conto di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei soci;
- 2) il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione, delle Sottosezioni e dei gruppi di attività sezionali;
- 3) la convocazione dell'Assemblea dei soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 30 CTS l'Assemblea dei soci nomina un Organo di Controllo (ODC), monocratico, che, in ottemperanza all'art. 30 CTS, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n° 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art.31,comma 1, del D.Lgs 117/17 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) la revisione legale dei conti; in tal caso è composto da un revisore legale iscritto all'apposito registro. L'ODC esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 CTS, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS.

L'ODC può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

All'ODC si applica l'art. 2399 codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2, codice civile.

L'ODC dura in carica due anni e può essere rinominato.

L'ODC esegue una verifica almeno ogni tre mesi e assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, e alle sedute dell'Assemblea dei soci.

E' compito dell'ODC:

- esaminare il bilancio di esercizio e il conto di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei soci;
- controllare gli atti compiuti nell'esercizio delle finalità statutarie e gli atti contabili della Sezione, delle sottosezioni e dei gruppi di attività sezionali;
- convocare l'Assemblea dei soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

Dalla data dell'atto assembleare di nomina dell'ODC, decadono automaticamente i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e le relative funzioni disciplinate nel primo comma.

Qualora venga a mancare il Collegio dei Revisori dei Conti o l'Organo di Controllo, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea entro trenta giorni per nominare il nuovo ODC.

## **TITOLO IV CARICHE SOCIALI**

### **Art. 27 (Condizioni di eleggibilità)**

Sono eleggibili alle cariche sociali i soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: abbiano almeno due anni di iscrizione al CAI, non abbiano riportato



condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del CAI.

La gratuità delle cariche fatte salve le specifiche previsioni di legge esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico.

Non sono eleggibili alle cariche sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano Sede Legale o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture Centrali o territoriali.

## **TITOLO V COMMISSIONI GRUPPI E SCUOLE**

### **Art. 28 (Commissioni e Gruppi)**

Il Consiglio Direttivo può costituire commissioni quali organi tecnici consultivi, formati da consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa; le funzioni ed i poteri sono regolamentati dal Consiglio Direttivo in linea con gli eventuali OTTO/OTCO di riferimento.

Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire Gruppi, aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente Statuto.

I Gruppi non hanno rappresentanza esterna, né patrimonio autonomo, tuttavia gestiscono direttamente le risorse erogate dalla Sezione per finanziare l'attività del gruppo stesso.

I Gruppi inviano annualmente al Consiglio Direttivo la relazione dell'attività svolta col rendiconto consuntivo e il progetto preventivo di attività e di spesa.

E' vietata la costituzione di Gruppi che comprendano non soci.

### **Art. 29 (Scuole)**

Al fine di provvedere all'organizzazione e alla gestione di corsi di formazione per le attività alpinistiche, scialpinistiche, di arrampicata libera e sportiva, di alpinismo giovanile, di speleologia, escursionistiche, cicloescursionistiche e di ogni altra attività prevista dal CAI, possono essere costituite in seno alla Sezione Scuole a carattere permanente. Le Scuole possono essere intersezionali nel rispetto del Regolamento del CAI. Non può essere costituita più di una Scuola per ciascuna delle attività di cui al comma precedente. Ciascuna Scuola adotta un proprio regolamento che deve essere sottoposto all'approvazione, oltre che del Consiglio Direttivo della Sezione, dell'OTOC competente.

L'attività delle Scuole si svolge secondo criteri e modalità disciplinati dai rispettivi regolamenti, dal presente Statuto, nonché da tutte le disposizioni emanate dalla Sezione.

- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale;
- l) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

In particolare la Sezione svolge le seguenti attività:

- alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi, palestre di arrampicata artificiale;
- al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con altre Sezioni e con altre associazioni, compresi interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- alla diffusione della frequentazione e valorizzazione della montagna e dell'ambiente naturale in genere, alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, arrampicata sportiva, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche, cicloescursionistiche, sci alpino, sci di fondo, e ogni altra attività prevista dal CAI;
- alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, e alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, scialpinistiche, arrampicata libera e sportiva, escursionistiche, sciescursionistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche, cicloescursionistiche, sci alpino, sci di fondo e ogni altra attività prevista dal CAI;
- alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI, competenti in materia, per la formazione di soci dell'Associazione come istruttori di alpinismo, scialpinismo, arrampicata libera, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività sociali;
- alla promozione di attività scientifiche, didattiche e culturali e di tutte quelle altre attività che possano configurarsi come conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano e naturale in genere, nonché all'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, sociali e solidaristiche, ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale in conformità all'art. 5 CTS;
- alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, scialpinistiche, arrampicata sportiva, escursionistiche, sciescursionistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, cicloescursionistiche e ogni altra attività prevista dal CAI, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime e con gli enti di protezione civile ai sensi della L. 225/1992;
- a pubblicare il periodico sezionale del quale è editrice e proprietaria e altro materiale informativo e divulgativo attinente agli scopi statuari;

Il Direttore della Scuola è designato secondo gli ordinamenti specifici del singolo settore. La sua nomina deve essere sottoposta a ratifica dell'OTTO competente e dal Consiglio Direttivo della Sezione. Il Direttore ha funzioni tecniche e risponde del buon funzionamento e della corretta conduzione dei corsi nei confronti dei rispettivi OTTO, OTCO e del Consiglio Direttivo della Sezione.

Le Scuole non hanno autonomia patrimoniale, tuttavia gestiscono direttamente le risorse erogate dalla Sezione per finanziare l'attività delle stesse.

Il Direttore della Scuola invia annualmente al Consiglio Direttivo della Sezione la relazione dell'attività svolta col rendiconto consuntivo e il progetto preventivo di attività e di spesa.

## **TITOLO VI SOTTOSEZIONI**

### **Art. 30 (Costituzione)**

Il Consiglio Direttivo può a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni.

La Sottosezione è parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati all'Assemblea dei Delegati del CAI. I soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei soci della Sezione.

La Sottosezione dispone del grado di autonomia che le è stato attribuito all'atto della istituzione o che comunque le attribuisce il Consiglio Direttivo, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo.

La Sottosezione può avere una propria sede.

## **TITOLO VII PATRIMONIO E ENTRATE**

### **Art. 31 (Patrimonio)**

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili ed immobili, dal fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e di qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari. Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative, da proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte; dai contributi dei Soci benemeriti e di Enti Pubblici e privati; da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo. I Soci non hanno diritto sul patrimonio sociale. E' vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa.

## **TITOLO VIII**



## **DELL'AMMINISTRAZIONE**

### **Art. 32 (Esercizio sociale)**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio che, unitamente alle relazioni del Presidente, del Collegio dei Revisori dei Conti o dell'Organo di Controllo, devono essere presentati all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione; dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Il bilancio approvato è affisso all'albo sezionale per almeno quindici giorni e pubblicato sul sito Internet della Sezione.

In caso di scioglimento della Sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento delle Sottosezioni, il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell'Assemblea e previo parere positivo dell'ufficio di controllo, al Raggruppamento Regionale o Provinciale di appartenenza purchè costituito in ETS. Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più Sezioni, purchè costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro raggruppamento.

## **TITOLO IX CONTROVERSIE**

### **Art. 33 (Tentativo di conciliazione)**

La giustizia interna del Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello Centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento Generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la soluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

## **TITOLO X DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 34 (Disposizioni di rinvio e transitorie)**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale del CAI, del Decr. Lgs. 3 luglio 2017 n° 117 (CTS) e successive modifiche, nonché - per quanto non previsto dal CTS e in quanto compatibili - le norme del codice civile e relative disposizioni di attuazione.

Ogni disposizione del presente statuto eventualmente incompatibile con quanto previsto dalla Legge 7 dicembre 2002 n. 383, per le parti ancora vigenti, è da intendersi inefficace fino al termine di cui all'art. 102, co. 4, del CTS, sempre salva, ai fini tributari, l'applicazione di quanto previsto dall'art. 104 del CTS stesso.

#### **Art. 35 (Entrata in vigore)**

Il presente Statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI.

Ogni modifica del presente Statuto dovrà essere deliberata dall'Assemblea a maggioranza dei tre quinti dei soci presenti.

Il suesteso testo è stato approvato dalla Assemblea dei Soci della Sezione di Sansepolcro del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno .....

Il Presidente dell'Assemblea dei soci .....

Il Presidente della Sezione .....

## **INDICE SOMMARIO**

### **TITOLO I**

Natura – Patrimonio - Scopi

Art. 1 (Sede, Denominazione e durata)

Art. 2 (Natura e patrimonio)

Art. 3 (Scopi)

Art. 4 (Locali e sede)

### **TITOLO II**

#### **DEI SOCI**

Art. 5 (Soci)

Art. 6 (Ammissione)

Art. 7 (Quota associativa)

Art. 8 (Durata)

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

Art. 10 (Dimissioni)

Art. 11 (Sanzioni disciplinari)

Art. 12 (Procedimento)

### **TITOLO III**

#### **DELLA SEZIONE**

Art. 13 (Organi della Sezione – Cariche sociali - Libri)

#### **I - ASSEMBLEA DEI SOCI**

- Art. 14 (Assemblea)  
Art. 15 (Convocazione)  
Art. 16 (Partecipazione)  
Art. 17 (Presidente e Segretario dell'Assemblea)  
Art. 18 (Deliberazioni)

## ***II - CONSIGLIO DIRETTIVO***

- Art. 19 (Composizione e funzioni)  
Art. 20 (Durata e scioglimento)  
Art. 21 (Convocazione)  
Art. 22 (Modalità di convocazione)

## ***III - PRESIDENTE***

- Art. 23 (Compiti del Presidente)

## ***IV - TESORIERE E SEGRETARIO***

- Art. 24 (Compiti del Tesoriere)  
Art. 25 (Compiti del Segretario)

## ***V - ORGANO DI CONTROLLO***

- Art. 26 (Funzioni, composizione e durata)

## **TITOLO IV**

### ***CARICHE SOCIALI***

- Art. 27 (Condizioni di eleggibilità)

## **TITOLO V**

### ***COMMISSIONI GRUPPI E SCUOLE***

- Art. 28 (Commissioni e Gruppi)  
Art. 29 (Scuole)

## **TITOLO VI**

### ***SOTTOSEZIONI***

- Art. 30 (Costituzione)

## **TITOLO VII**

### ***PATRIMONIO***

- Art. 31 (Patrimonio)

## **TITOLO VIII**

### ***AMMINISTRAZIONE***

- Art. 32 (Esercizio sociale)

## **TITOLO IX**

### ***CONTROVERSIE***

- Art. 33 (Tentativo di conciliazione).

